

TI_GERICHTE 15.2024.67 vom 3. Dezember 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-12-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.67

FR: TI_GERICHTE 15.2024.67 du 3 décembre 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.67 del 3 dicembre 2024

Regeste

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria. Nullità dei sequestri e delle esecuzioni a convalida posteriori al decesso del debitore. Limitazione della realizzazione a un conto bancario intestato agli eredi del defunto

Erwägungen

E. 23

e il 26 gennaio 2023 (lettera dell'avv. PI 38 del 29 agosto 2023), o vvero anteriormente agli ultimi due decreti di sequestro (_____ e _____), pronunciati nei suoi confronti il 9 febbraio 2023, tali sequestri sono nulli; per lo stesso motivo, sono nulle anche le relative esecuzioni a convalida dei sequestri (n. _____ e _____). La Camera non può che prenderne atto d'ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF) e ordinare all'UE di radiare le esecuzioni dal suo registro. 1.2 Stante la nullità degli atti esecutivi pregressi , è inutile determinare il modo di realizzazione dell'interessenza sequestrata con i due predetti decreti, sicché, in tale misura, l'istanza risulta senza oggetto . Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in una simile ipotesi il creditore deve dirigere contro gli eredi sia l'istanza di sequestro degli attivi della comunione ereditaria sia l'esecuzione a convalida del sequestro (citata DTF 149 III 34 consid. 3.5.5). 2. Ricevuta la domanda di vendita d'una parte in comunione, l'ufficio d'esecuzione convoca tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L'autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l'art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all'asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest'ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d'apprezzamento dell'autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L'art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l'offerta ha superato l'importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l'ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un'eventuale eccedenza all'escusso

(sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1). 3. Vanno invitati all'udienza di conciliazione (giusta l'art. 9 cpv. 1 ODiC) anche gli altri comunisti o, meglio, gli altri partecipanti alla comunione, di cui l'escusso è membro. Non vanno invece invitati i partecipanti ad eventuali altre comunioni all'interno delle quali è "annidata" la comunione di cui l'escusso è membro, ovvero membri di comunioni ereditarie cui il defunto partecipava (sostituito al suo decesso dai propri eredi, tra cui l'escusso), poiché tali altri membri non hanno alcun diritto contro il defunto. 3.1 Nel caso in esame, i discendenti di primo e secondo grado di PI 23 non partecipano alla comunione fu PI 2 (sua nuora) e non avrebbero quindi dovuto essere invitati all'udienza. Gli unici membri della comunione di lei sono infatti attualmente PI 6, PI 5, PI 21 e PI 4. Ad ogni modo, la partecipazione dei discendenti di primo e secondo grado di PI 23 è in definitiva ininfluenza, siccome una conciliazione non è stata raggiunta. 3.2 PI 32 e PI 33 hanno validamente rinunciato all'eredità del padre e nonno, PI 3 (risposta 6 agosto 2024 del Tribunale delle successioni di _____), e non partecipano pertanto alla CE fu PI 2. Di conseguenza non era necessario coinvolgerle nella procedura in esame. 3.3 Dalla risposta appena menzionata, si evince che al Tribunale delle successioni di _____ non sono noti altri eredi di PI 3. Dai suoi atti si evince in particolare che la madre, PI 37, ha pure lei rinunciato alla successione (scritto 29 agosto 2023 dell'avv. PI 38) e non risulta avere altri discendenti, oltre all'escusso, da considerare eredi legali di secondo grado giusta il § 1925 cpv. 3 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]), cui rinviano i combinati art. 30 a LEF, 91 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LDIP, 3 n. 1 lett. e della Legge d'introduzione del BGB e 1 § 1, 1° periodo, 3 § 1 lett. a, 3 n. 1 lett. e cum 1 e 21 § 1 del Regolamento del Parlamento europeo n. 650/2012), tenuto conto che PI 3 aveva sia il domicilio sia la residenza abituale in Germania, a _____, al momento del suo decesso. 3.4 Per lo stesso motivo si può presumere che anche altri potenziali eredi vi hanno rinunciato, in particolare gli eredi legali di terzo grado (§ 1953 cpv. 2, 1° periodo cum 1926 cpv. 1 BGB), nel caso concreto i discendenti di PI 2, sorella del defunto padre di PI 3 (PI 31), ovvero PI 6, PI 5, PI 21 e PI 4 (§ 1926 cpv. 4 cum 1924 cpv. 2 BGB). Dal profilo del diritto di essere sentiti, nulla cambierebbe anche se i discendenti appena nominati non avessero rinunciato all'eredità di PI 3, poiché sono stati comunque coinvolti nella procedura di realizzazione come membri della CE fu PI 2. 3.5 Come in Svizzera (cfr. art. 466 CC), anche in Germania l'erede di ultimo grado è lo Stato, ossia il Land, se accertabile, del suo ultimo domicilio, altrimenti, della sua dimora abituale, sussidiariamente il Bund (§ 1936 BGB). Dal momento che lo Stato tedesco è già stato informato della procedura in esame tramite la commissione rogatoria trasmessa al Tribunale delle successioni di _____, non si ritiene necessario assegnargli formalmente un termine per formulare un'eventuale proposta di realizzazione. Non risulta d'altronde sussistere in Germania alcuna procedura d'insolvenza dell'eredità, men che meno fatta riconoscere in Svizzera, e non appaiono dati i presupposti per una sua liquidazione in via di fallimento nel senso dell'art. 193 LEF, giacché sia il domicilio sia la residenza abituale di PI 3 era in Germania al momento del suo decesso (sopra consid. 3.3). Le esecuzioni iniziate contro di lui in Svizzera prima della morte possono pertanto essere quivi proseguite contro la sua eredità (art. 59 cpv. 2 LEF). 3.6 L'UE ha correttamente fissato il termine per determinarsi sul modo di realizzazione dell'interessenza (giusta l'art. 10 cpv. 1 ODiC) anche alla Confederazione nel quadro dell'ultima esecuzione, in cui il diritto di chiedere la realizzazione era sorto dopo l'udienza (citata 15.2023.116, consid. 2). In realtà, siccome tale esecuzione è nulla (sopra consid. 1.1) e la creditrice era già stata coinvolta per altre precedenti esecuzioni, la questione è irrilevante. 4. Accertata la regolarità

della procedura, occorre anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell'escusso è sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l'importo totale dei suoi debiti per i quali la quota dev'essere realizzata (sopra consid. 2). 4.1 "Sulla scorta degli eredi conosciuti", l'UE, ha stabilito che l'interessenza di PI 3 è di 1/17 della CE fu PI 2.

4.1.1 Giusta l'art. 90 LDIP, se al momento della morte il de cuius era domiciliato in Svizzera, la sua successione è disciplinata dal diritto svizzero (cpv. 1), a prescindere dalla sua nazionalità. Tuttavia, se non è cittadino svizzero, il de cuius può stabilire, per testamento o contratto successorio, che la sua successione sia regolata dal diritto di uno Stato di cui è cittadino (cpv. 2, 1° periodo). 4.1.2 Nel caso in esame, le PPP _____, _____ e _____ RFD _____, su cui PI 3 vantava il diritto ereditario pignorato, in origine appartenevano in proprietà individuale a PI 22 (istanza dell'avv. PI 39 dell'8 giugno 2011, intesa a modificare la titolarità delle PPP nel Registro fondiario). Per quanto noto alla Camera, que-st'ultimo non ha lasciato un testamento o un contratto successorio e, ad ogni modo, era cittadino svizzero. Ora, visto che al momento della morte egli era pacificamente domiciliato in Svizzera, a _____ (secondo una consultazione della banca dati sui movimenti della popolazione [MovPop]), alla sua successione si applica il diritto svizzero. Visto, poi, che il defunto non aveva discendenti e che gli sono succeduti la vedova PI 2, vari fratelli e sorelle, nonché vari nipoti, in luogo di altri fratelli e sorelle premorti (certificato ereditario del 5 marzo 2007), la quota ereditaria della vedova ammonta ai $\frac{3}{4}$ degli attivi del marito (art. 462 n. 2 CC), dedotta la parte di lei della liquidazione del regime matrimoniale. 4.1.3 Ciò detto, per quanto noto alla Camera, neppure PI 2 ha lasciato un testamento o un contratto successorio e, ad ogni modo, pure lei era cittadina svizzera e al momento della morte era domiciliata a _____ (MovPop), sicché anche alla sua successione si applica il diritto svizzero. Ricordato un'altra volta che le sono succeduti la sorella PI 1 (poi sostituita al suo decesso dalle figlie PI 21 e PI 4), nonché i nipoti PI 6, PI 5 e PI 3, in luogo di altri fratelli e sorelle premorti (certificato ereditario del 18 giugno 2013), la quota ereditaria dell'escusso ammonta a $\frac{1}{4}$ dell'eredità della zia (art. 457 cpv. 1 e 3 cum 2 CC), che come precisato si estende almeno ai $\frac{3}{4}$ degli attivi che appartenevano allo zio PI 22 (sopra consid. 4.1.2). Per approssimazione si può considerare che la quota spettante all'escusso è almeno dei $\frac{7}{32}$ ($[\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}] + [\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}]$) del valore intero delle PPP (quote "B" della defunta e "A" del marito, di metà ciascuna). 4.2 L'UE ha determinato che l'asse ereditario è composto delle tre PPP, cui ha assegnato un valore netto di fr. 544'000.–. Nessuno ha contestato tali accertamenti. Il valore di stima della quota dell'escusso risulta pertanto essere di fr. 119'000.– (pari ai $\frac{7}{32}$ di fr. 544'000.–). Giacché tale valore supera ampiamente la somma dei debiti posti in esecuzione (sotto consid. 4.3.1), non è necessario accertare precisamente a quanto ammontano, con gli interessi di mora, le due ipoteche legali iscritte collettivamente sui fondi il 13 ottobre 2022 e il 14 agosto 2023 a garanzia di crediti di fr. 6'824.81 e fr. 22'624.60. 4.3 Poiché il valore dell'interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all'asta della relativa quota ereditaria dell'escusso. 4.3.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all'asta della quota ereditaria – va escluso, perché l'importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell'interessenza a favore dei gruppi n. da 1 a 3 (le esecuzioni del gruppo n. 4 sono invece nulle: sopra consid. 1.1), pari a fr. 9'074.20 (al 28 agosto 2024), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all'escusso nella comunione ereditaria fu PI 2, non inferiore a fr. 119'000.– (sopra consid. 4.2), e persino al saldo del conto presso l'PI 36, sicché, con la licitazione della

quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 2). 4.3.2 La soluzione più semplice, e quindi anche più indicata dal profilo dell'art. 95 LEF, sarebbe il pignoramento diretto del conto presso l'PI 36, il cui saldo copre i crediti dei gruppi n. da 1 a 3. Sennonché pure i crediti collettivi devono essere pignorati secondo le norme dell'ODiC, sicché può essere pignorata solo la quota spettante all'escusso (come avvenuto nella fattispecie) e non il conto separatamente dagli altri beni comuni, fatto salvo il consenso degli eredi o di quelli di loro eventualmente abilitati secondo gli accordi con la banca a disporre singolarmente o collettivamente con determinati altri eredi (cfr. sentenza della CEF 15.2019.33 del 16 marzo 2020, RtiD 2020 II 941 n. 42c, consid. 4.2.2, 4.3.1 e 4.3.3). 4.3.3 Nel caso in esame, il conto presso l'PI 36 risulta intestato agli eredi di PI 2, ovvero, per quanto noto, a PI 6, PI 5 e al le figlie di PI 1, PI 21 e PI 4, mentre gli eredi di PI 3 hanno rinunciato ai diritti di lui in particolare sul conto. Poiché gli altri eredi (di PI 2) hanno verosimilmente interesse a evitare lo scioglimento (integrale) dell'eredità cui partecipano e la vendita dei fondi che ne costituiscono l'asse, quale altro provvedimento giusta l'art. 132 cpv. 3 LEF occorre dapprima ordinare all'UE d'interpellarli affinché acconsentano al pagamento dei crediti posti in esecuzione contro PI 3 attingendo al conto aperto presso l'PI 36, anche per la quota (almeno dei

E. 25

/32) che globalmente non gli spetta, con l'avvertenza che in caso di rifiuto o di silenzio la Camera ordinerà all'autorità preposta ai sensi dell'art. 609 CC – nel Ticino l'ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) – d'intervenire, in rappresentanza degli eredi di PI 3 e nel loro interesse, così come in quello dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie di PI 22 e PI 2 e la divisione del patrimonio comune, chiedendo, qualora i coeredi dovessero opporvisi, la divisione delle successioni alla competente autorità giudiziaria (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC; sentenza della CEF 15.2023.122 del 25 set-tembre 2024 consid. 3.3, 4.1.2 e 4.3.1) in Svizzera (art. 86 cpv. 1 LDIP per il rinvio degli art. 1 lett. a e 2 CPC), poiché PI 2 era quivi domiciliata al momento del suo decesso ed era di nazionalità svizzera, come risulta dal MovPop. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Sono nulli i sequestri n. _____ e _____, come pure le esecuzioni n. _____ e _____ della sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione. 2. L'istanza è accolta nel senso che è fatto ordine all'Ufficio d'esecuzione di procedere come indicato nel soprastante considerando 4.3.3. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, agli eredi dell'escusso e agli escutenti. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.